

TI_GERICHTE 14.2021.24 vom 1. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.24

FR: TI_GERICHTE 14.2021.24 du 1 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.24 del 1 aprile 2021

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.2

Nel caso specifico, neppure con il reclamo la RE 1 contesta di aver sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.2.1

In prima sede, l'istante aveva fatto valere di non avere ricevuto il proprio salario da luglio ad ottobre 2020 malgrado diverse promesse poi non mantenute, motivo per cui aveva, il 15 ottobre 2020, disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato. CO 1 aveva inoltre prodotto un estratto delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta al 23 ottobre 2020, che attestava l'esistenza di quattro esecuzioni per oltre fr. 188'000.– (doc. 7 accluso all'istanza). All'udienza del 4 dicembre 2020, la RE 1 non ha contestato di avere sospeso i suoi pagamenti, ma anzi ha riconosciuto il credito vantato dall'istante e si è impegnata a saldarlo in due rate, salvo poi non tener fede ai patti, confermando così la sua durata

insolvenza.

E. 2.2.2

Nel reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma si limita a chiedere “un ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento trattative con una cordata d'imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la legge (o meglio giusta l'art. 174 LEF per il rinvio dell'art. 194 cpv. 1 LEF) giustificano l'annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.

E. 3

Siccome al reclamo non è stato concesso l'effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

E. 4

La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. 3. Notificazione a: –RE 1 ; – Ufficio d'esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.